

Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/11/2022



L'anno 2022, il giorno 19 novembre, alle ore 17.00 presso la sede dell'UNUCI, in Via Fratelli Cortesi n. 11 a Lugo si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "STORIA E MEMORIA DELLA BASSA ROMAGNA APS" – con sede legale in Lugo (Ra), Via Fratelli Ferrucci n.40 – in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Paolo Gagliardi, il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Mauro Antonellini, che accetta. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti 28 soci su 47 con diritto al voto. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare. Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a seguito del procedimento post-trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche la nostra associazione ha ricevuto l'invito, da parte della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna (prot. 28/09/2002. 0968375.U), di adeguare il proprio Statuto.

Successivamente dà lettura della proposta di nuovo Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n.12 (dodici) articoli, elaborato secondo i requisiti previsti dal D.Lgs 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche. Al termine della lettura di ogni singolo articolo l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei dodici articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del verbale e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Mauro Antonellini

Il Presidente

Paolo Gagliardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
SPORTELLLO DI LUGO

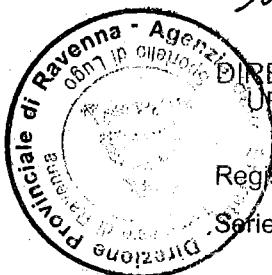
Registrato il 22 DIC. 2022 al N. 4445

Serie 3 per Euro ESE/12

Il Responsabile dello Sportello

dr. Giovanni D'Alessandro

firma su delega del Direttore Provinciale,





emiro.Giunta - Prot. 22/12/2022.1251778.E

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STORIA E MEMORIA DELLA BASSA ROMAGNA APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata "STORIA E MEMORIA DELLA BASSA ROMAGNA APS", di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale in Lugo (Ra), Via Fratelli Ferrucci n.40, e può costituire sedi operative secondarie. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

- 2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 2.2 Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio della Bassa Romagna;
 - favorire la conoscenza delle analogie con altre realtà di rilevanza storica, artistica, culturale regionali, nazionali ed europee, promuovendo un proficuo confronto;
 - salvaguardare e promuovere i valori identitari e civici dei quali la Bassa Romagna è testimonianza e memoria;
 - realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti, istituzioni pubbliche o private concrete attività di tutela, di conservazione e di valorizzazione di beni materiali o immateriali, storici, artistici, culturali, promuovendo eventuali censimenti, studi e ricerche storiche, artistiche, scientifiche, produzione di documentazione scritta, fotografica e video;
 - segnalare agli organi competenti situazioni di degrado o di abbandono;
 - organizzare visite guidate per soci e non soci anche avvalendosi di guide turistiche;
 - organizzare concorsi di espressione artistica (letterari di narrativa e poesia, fotografici e video) sui temi inerenti alle finalità dell'Associazione;
 - promuovere il restauro di opere d'arte e di beni architettonici e artistici nel territorio della Bassa Romagna che versino in stato di scarsa conservazione o di abbandono o

che necessitino di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria promuovendo raccolte di fondi, senza limitazioni, anche tramite piattaforme di crowdfunding;

- attuare studi e ricerche e organizzare seminari, incontri, convegni, dibattiti, eventi, proiezioni, ecc. inerenti alla storia, all'arte e alla cultura della Bassa Romagna;
- realizzare e promuovere video e pubblicazioni cartacee e su supporto elettronico (ebook, app, ecc.) per una più ampia diffusione dei risultati delle attività di studio, di ricerca e di promozione;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

- 2.3 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 2.4 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 3 - Risorse economiche

- 3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 3.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.
- 3.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 3.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.



L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

- 3.6 Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
- 3.7 I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

- 4.1 All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
- 4.2 Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.
- 4.3 Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
- 4.4 Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 4.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 5.1 L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 5.2 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
- 5.3 L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
- 5.4 In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 5.5 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- 5.6 La qualità di socio si perde:
- per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni;

Mario Antonelli

Roberto Pizzi



5.7

- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

5.8

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

5.9

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

5.10

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.11

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito, sino al compimento del diciottesimo anno di età, agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione;
- prendere visione ed esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni; in particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione e i soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo; in ogni caso l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

6.2 I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Maurizio Antonelli

Marta Ricci

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

- 7.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
- 7.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

- 8.1 L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
- 8.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
- 8.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 8.5 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
- 8.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 8.7 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
- 8.8 L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;

Mario Autorelli

[Signature]



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
- 8.9 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 8.10 Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- 8.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 8.12 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
- 9.2 Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- 9.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 9.4 Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 9.7 Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Marco Antonelli

[Signature]



Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

- 9.9 Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 9.10 I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

- 10.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 10.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 10.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

- 11.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
- 11.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Maurizio Antonicelli

Mauro